

Colonnina di ricarica, l'installazione nel posto auto di proprietà ottiene il superbonus

A condizione che venga soddisfatto il requisito di "non accessibilità al pubblico" richiesto dalla norma

13.12.2022 - Tra i lavori "trainati" che accedono al [Superbonus](#) sono inclusi quelli finalizzati **all'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici**, ma l'agevolazione è condizionata dal fatto che l'intervento sia eseguito in un luogo non accessibile al pubblico, così come stabilito dal Decreto Rilancio.

Sostanzialmente, il requisito richiesto dalla norma è che **l'utilizzo del bene deve essere privato**.

La piena soddisfazione di questa prerogativa ha portato l'**Agenzia delle Entrate** a esprimere un parere positivo, con la [risposta n. 585/2022](#), all'interpello posto da un contribuente che chiedeva di poter fruire del Superbonus per le spese di installazione di una colonnina di ricarica per i veicoli elettrici nel suo posto auto.

Colonnina di ricarica e superbonus: il caso

Un contribuente, proprietario di un appartamento di un condominio oggetto di interventi di miglioramento energetico, si è rivolto all'Agenzia delle Entrate perché intende installare una colonnina di ricarica per i veicoli elettrici nel suo posto auto al piano terreno dell'edificio e che costituisce pertinenza dell'abitazione.

Con documentazione integrativa, l'istante ha precisato che il posto auto all'interno dell'edificio è delimitato da due colonne e da un muro nella parte posteriore, mentre nella parte anteriore è prevista una **barriera di parcheggio in ferro** con incasso a terra e **lucchetto di chiusura**.

Il contribuente ha quindi chiesto se tale stato dei luoghi rispecchi il requisito previsto dalla norma, ovvero la non accessibilità al pubblico, e quindi che l'intervento possa fruire del Superbonus in qualità di intervento trainato.

Superbonus, ok alla detrazione per la colonnina di ricarica

L'Agenzia delle Entrate ha spiegato nella sua risposta cosa si intende per "non accessibilità al pubblico":

- 1) un punto di ricarica installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti;
- 2) un punto di ricarica destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all'interno di una stessa entità, installato all'interno di una recinzione dipendente da tale entità;
- 3) un punto di ricarica installato in un'officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico".

Alla luce della normativa richiamata, l'Agenzia ha ritenuto che il **dispositivo in ferro con lucchetto** che limita l'ingresso al box sia sufficiente a soddisfare il requisito di "non accessibilità al pubblico" e quindi a escludere un uso pubblico della colonna di ricarica elettrica.

Di conseguenza il requisito richiesto dalla norma è rispettato e il condomino potrà fruire del Superbonus per le spese di installazione della colonnina green.

Norme correlate

[Risposta 09/12/2022 n.585](#)